



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

**SERVIZIO FINANZIARIO. ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ARTUSIO Franco - Sindaco	Sì
2. RIVETTI Piero - Assessore	Sì
3. BASSO Giancarlo - Consigliere	Sì
4. OCCHETTO Massimo - Consigliere	Sì
5. ROBALDO Stefania - Consigliere	Sì
6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere	Sì
7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere	Sì
8. RIZZO Paolo - Consigliere	No
9. ARDITO Lisa - Consigliere	Sì
10. BOFFA CARLA - Consigliere	Sì
11. MANZONE Simone - Consigliere	Sì
12. CASTELLO Andrea - Consigliere	Sì
13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere	Sì
14.	
15.	
16.	
17.	
Totale Presenti: 12	
Totale Assenti: 1	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni Accossato, Borsa e Pelassa.

Il Sindaco riferisce:

Due anni e mezzo fa, su richiesta dell'ATL che ha predisposto il regolamento base e coordinato le tariffe, molti Comuni hanno istituito la tassa di soggiorno, mentre il nostro Comune non ha voluto applicarla per non aggravare le attività del settore, soprattutto di carattere familiare, ma anche soprattutto perché erano in corso molti interventi in campo turistico. Ora che il percorso museale è terminato e che c'è una "bella scatola" bisogna riempirla di contenuti, di iniziative per cui occorre anche reperire i fondi e pertanto è arrivato anche per noi il momento di istituire questa imposta che verrà trattenuta al 60% al nostro ente..

Il consigliere Castello annuncia il voto favorevole del gruppo dichiarandosi felice che l'amministrazione sia arrivata in linea con le scelte turistiche del territorio, dal momento che questa imposta va vista non come un' imposta contro il territorio, ma è a beneficio del territorio è una vera imposta di scopo a carico dei turisti. Spiace solo che in campagna elettorale era per voi motivo di vanto non averla applicata, ma siamo ora contenti che ci abbiate ripensato e ci dichiariamo disponibili a partecipare ad un incontro con gli operatori e l'ATL per spiegare meglio agli operatori le finalità di questa imposta che è indispensabile per costruire progettualità i cui effetti ricadranno su tutto il territorio.

Il Vice sindaco e assessore al turismo ritiene giusto che sia nuovamente ragionato su questa decisione perché oggi Guarene ha molto di più da offrire, ha una vera proposta che è già stata portata all'attenzione dei vertici e degli operatori dell'ATL che l' hanno molto apprezzata. Sono peraltro già in atto altre iniziative con l'ATL quale l'istituzione per il periodo dell'expo di una navetta nei week- end che parte da Alba e ivi ritorna passando da Guarene, Castagnito, Magliano Alfieri, Govone, Neive, Barbaresco e Treiso.

L'assessore Borsa sottolinea che non c'è contraddittorietà nei nostri comportamenti tenuti in campagna elettorale, dal momento che all'epoca c'era poco da offrire pertanto prima l'imposta sarebbe stata solo una tassa senza una corresponsione di servizio, ora le cose non sono più così perché abbiamo fruibile la Pinacoteca del Roero, la Chiesa della SS. Annunziata, il percorso delle porcellane senza contare che poi c'è un accordo con il Castello per le visite;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero e dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive è stato richiesto ai comuni soci dell'ente stesso di valutare l'opportunità di introdurre e di regolamentare l'imposta di soggiorno con una visione di territorio, al fine di potenziare gli interventi in materia di turismo ed incrementare i flussi derivanti da questa importante risorsa, soprattutto in un contesto ed in un momento di particolare difficoltà economica;

Che larga parte dei Comuni, aderenti all'ATL ha adottato l'imposta di soggiorno contestualmente fin dal 2012;

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta all'art. 4, la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

Atteso che il Comune di Guarene in ragione della continua riduzione di trasferimenti statali e regionali intende applicare a decorrere dal 2015 la richiamata imposta di soggiorno per la conservazione ed il miglioramento delle infrastrutture e servizi turistici e l'organizzazione di iniziative

Considerato, pertanto, come corrisponda ad un'esigenza del Comune e della sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il turismo nonché mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di applicare l'imposta per il soggiorno;

Ritenuto a tal fine di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di GUARENE, con decorrenza 1 gennaio 2015, nella misura indicata nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Precisato che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla Legge Regionale dell'Piemonte n. 16/2004 le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Dato atto che le entrate rivenienti dall'applicazione dell'imposta in oggetto sono state inserite nel bilancio triennale in corso di approvazione e che le medesime, considerato l'andamento statistico dei pernottamenti sono state stimate per l'anno in corso in 500,00 euro;

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 5/CC DEL 19.02.2015



SEGRETARIO COMUNALE
Segretario Comunale (acchia)

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Indice

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta _____	3
Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari _____	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta _____	3
Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni _____	3
Articolo 6 – Riscossione dell'imposta _____	4
Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta _____	4
Articolo 8 – Accertamento dell'imposta _____	4
Articolo 9 – Sanzioni _____	5
Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione _____	5
Articolo 11 – Riscossione coattiva _____	6
Articolo 12 – Pubblicazione _____	6
Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta _____	6
Articolo 14 - Vigenza _____	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Guarene, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Guarene

Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Guarene.

2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.

4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta del Comune di Guarene, su indicazione dell'ATL Alba Bra Langhe Roero.

2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

Fascia Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno

A fino a 30 euro 0,50 a notte per persona

B da 30 euro a 300 euro a notte per persona 1,50

C da 300 euro a euro notte per persona 2,50

3. Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.

Articolo 5 – Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a. i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);

b. i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;

c. i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01.01. e il 31.03. (il periodo di soggiorno deve risultare chiaramente dal documento fiscale);

d. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, di almeno venticinque partecipanti.

L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.

2. Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6 – Riscossione dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta, indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.
2. Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).
3. Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancante parte della relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.
4. Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta

1. Versamenti:

Le somme riscosse mensilmente devono essere versate al Comune dal soggetto responsabile della riscossione entro il mese successivo, mediante modello F24, entro la scadenza prevista per i versamenti periodici dei contribuenti IVA mensili (versamento mensile) o trimestralmente (versamento trimestrale);

In attesa dell'individuazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria del Comune, mediante bonifico su

IBAN - IT 72 B 08530 47020 000020805532

con causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO – MESE DI"

entro le scadenze sopra indicate.

2. Dichiarazione: Il gestore della struttura ricettiva presenta una dichiarazione annuale al Comune che deve contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento del Comune ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dal Comune, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di tutta la documentazione richiesta. La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al mese di dicembre.

3. Rimborso:

la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

Articolo 8 – Accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni previste dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296);
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la mancata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

- 1 Il gettito dell'imposta, suddiviso come segue: 60% al Comune e il 40% all'ATL, ed è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
 - a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza ,anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;
 - b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio del Comune rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - f. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune, durante i periodi di bassa stagione;
 - g. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
 - h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.
4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.
5. La Giunta relaziona annualmente al Consiglio circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
6. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

Articolo 12 – Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico del Comune

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta è il Responsabile del Servizio Finanziario Gestione Finanziaria

Articolo 14 - Vigenza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.



Comune di Guarene

C.A.P. 12050

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0173) 611.103 - Fax 611127

Cod. fisc. e P.IVA 00523870046

E-MAIL: segreteria@guarene.it

Ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo 267 in data 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: Da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

SERVIZIO FINANZIARIO. ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

1) Il Responsabile del servizio di ragioneria dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile e tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO (QUAZZO Rag. Giuliano)

2) Il Responsabile del servizio finanziario ATTESTA che il parere di regolarità contabile non è richiesto per assenza dei relativi presupposti definiti dalla legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

3) Il responsabile del servizio scolastico socio-assistenziale dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SCOLASTICA SOCIO - ASSISTENZIALE - CULTURA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

4) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA e TECNICO MANUTENTIVA
(NASO Geom. Diego)

5) Il Segretario Comunale dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE - PUBBLICHE RELAZIONI -
TURISMO - COMMERCIO E AGRICOLTURA
F.TO (FRACCHIA D.ssa Paola)



Rilevato che l'art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988, la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti;

Preso atto che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta;

Ritenuto di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Guarene, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

Visto lo Statuto del Comune di Guarene,

Visto l'art. 42 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/ 2000;

Visto il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010;

Preso atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art. 49 e 147/bis del D.lgs 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti astenuti n. 0

Voti contrari n. 0

resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di istituire, a decorrere dal 1° GENNAIO 2015, in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di GUARENE.

2) Di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di GUARENE, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante.

3) Di determinare l'imposta di soggiorno, per ogni pernottamento a persona, nelle seguenti misure:

A) fino a 30 euro 0,50 a notte per persona

B) da 30 a 300 euro 1,50 a notte per persona

C) oltre a 300 euro 2,50 a notte per persona

4) Di dare atto che le misure dell'imposta di cui al precedente punto potranno essere variate con delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

5) Di provvedere alla verifica, al termine dell'anno in corso, dell'andamento dell'applicazione della predetta imposta, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina disposta con il presente provvedimento.

6) Di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1° GENNAIO 2015.

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L.n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: ARTUSIO Franco

Il Consigliere Anziano
F.to: RIVETTI Piero



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14-mar-2015 al 29-mar-2015 al n. 114 del Registro delle pubblicazioni.

Guarene, lì 14-mar-2015



Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ♦ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, lì 14 MAR 2015

Il Segretario Comunale

